

## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (nel seguito Scuola PSB), istituita, ai sensi degli artt. 30 e 50 dello Statuto di Ateneo, con D.R. n. 572 del 14-02-2013.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola PSB è redatto in conformità al Regolamento di Ateneo per l'organizzazione ed il funzionamento delle Scuole.  
Esso è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato con Decreto del Rettore.

### **Art. 2 - Strutture afferenti**

1. L'afferenza di un Dipartimento alla Scuola PSB è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base dei criteri di affinità culturale, didattica, scientifica e disciplinare previsti dall'art. 30 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

### **Art. 3 - Sede, personale e assetto organizzativo**

1. La Scuola ha sede negli spazi ad essa assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Scuola dispone di personale tecnico amministrativo assegnato con apposito provvedimento del Direttore Generale.
3. L'assetto organizzativo della Scuola è definito con provvedimento del Direttore Generale.

### **Art. 4 - Funzioni della Scuola**

La Scuola PSB svolge le seguenti funzioni:

- a. coordina le attività didattiche dei Dipartimenti che ne fanno parte, sovrintendendo alla razionale gestione dell'offerta formativa ed alla tutela della qualità della didattica, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con il Presidio di Qualità di Ateneo;
- b. formula pareri sulla proposta di attivazione e soppressione di Corsi di Studio su delega del Senato Accademico ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera u) dello Statuto;
- c. favorisce la ricerca interdisciplinare, promuovendo l'internazionalizzazione nel quadro del Piano triennale di Ateneo approvato dagli organi di governo, ed i grandi progetti di ricerca che coinvolgono le aree culturali dei Dipartimenti ad essa afferenti. Promuove ed incoraggia le attività di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le iniziative dei singoli Dipartimenti;
- d. propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di Dottorato e di programmi di Dottorato a vocazione interdisciplinare, anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole e altri Atenei, e di Scuole di Specializzazione;
- e. verifica la distribuzione dei carichi didattici conferiti con modalità diverse (carichi didattici istituzionali, affidamento di moduli didattici a ricercatori universitari con conferimento del titolo di professore aggregato, supplenze) al personale di ruolo ed il conferimento a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative effettuato dai Dipartimenti alla luce di criteri ispirati al

soddisfacimento dei fabbisogni di docenza, al rispetto dei requisiti per l'accreditamento, alla gestione ottimale delle risorse;

- f. esercita la gestione degli spazi e dei servizi comuni ad essa affidati dal Consiglio di Amministrazione;
- g. esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche;
- h. formula proposte organizzative ed esprime pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica, alla luce di criteri ispirati al perseguimento di economie di scala e di scopo e dell'uso ottimale delle risorse e delle strutture;
- i. sovrintende al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e gestisce i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra la Scuola PSB ed altre Scuole o Dipartimenti non afferenti ad essa.
- j. esercita funzioni ad essa delegate dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera u) dello Statuto.

#### **Art. 5 - Autonomia della Scuola**

1. La Scuola PSB è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e di spesa in relazione alle funzioni alla stessa assegnate, e nei limiti delle norme vigenti.
2. La Scuola PSB ha autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza.

#### **Art. 6 - Organi della Scuola**

1. Sono organi della Scuola PSB:
  - il Presidente
  - il Consiglio

#### **Art. 7 - Il Presidente**

1. Il Presidente della Scuola è un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio. La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
2. Il Presidente:
  - a. rappresenta la Scuola;
  - b. convoca e presiede le adunanze del Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno;
  - c. sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
  - d. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, anche secondo le previsioni del Regolamento Didattico d'Ateneo;
  - e. relaziona al Consiglio della Scuola in merito all'utilizzo delle risorse assegnate;
  - f. partecipa, se convocato, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato Accademico;
  - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - h. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.
3. Il Presidente nomina, fra i professori componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. In caso di scadenza naturale del mandato, il Vicepresidente cessa

dall'ufficio insieme con il Presidente. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Vicepresidente resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente.

### **Art. 8 - Elezione del Presidente**

1. L'elezione del Presidente è indetta dal Decano dei professori ordinari membri del Consiglio o, in caso d'impedimento, dal professore che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.
2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce le date delle tornate elettorali nonché lo svolgimento e l'orario delle votazioni che si tengono in una giornata per ciascuna tornata. Quando, in caso di mancata elezione, devono essere effettuate successive tornate di votazione ed eventuale ballottaggio, tra una tornata e l'altra deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a cinque giorni.
3. Il Decano indice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, una riunione del corpo elettorale durante la quale possono essere presentate le candidature da parte degli eleggibili.
4. I candidati che si trovino in regime di tempo definito devono presentare anche la dichiarazione con la quale si impegnano, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione.  
L'elenco delle candidature resta affisso, durante tutto il tempo delle votazioni nel seggio elettorale.
5. Il Decano nomina la commissione elettorale costituita da tre componenti, individuati in seno al Consiglio, di cui 2 scelti tra i professori ordinari cui assegnare le funzioni di presidente e vicepresidente e 1 scelto tra i ricercatori cui assegnare le funzioni di segretario. Per ogni componente effettivo, viene nominato un componente supplente.
6. La votazione si svolge con voto segreto ed è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto.  
Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.  
Si procede alle tornate successive ove, in ciascuna di quelle esperite, non sia stato conseguito il quorum previsto per l'elezione.
7. Le operazioni di spoglio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale indicante, tra l'altro, il numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato e dagli eleggibili. Tale verbale è trasmesso tempestivamente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
8. Il Presidente della Scuola è nominato con decreto del Rettore.
9. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione anticipata per qualunque motivo, il Decano dei professori ordinari membri del Consiglio indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente. Durante questo periodo le funzioni di Presidente per l'amministrazione ordinaria sono esercitate dal Vicepresidente.

### **Art. 9 - Il Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo deliberante della Scuola:
  - a. elegge il Presidente della Scuola;
  - b. approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente Regolamento;
  - c. assume deliberazioni nelle materie di competenza della Scuola precisate all'art. 3, ivi compresa la sottoscrizione di convenzioni, accordi e protocolli di intesa in tali materie;

- d. assume deliberazioni nelle materie delegate dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. u) dello Statuto;
- e. Nell'ambito del Consiglio, possono essere istituiti organismi con compiti istruttori o consultivi su specifiche materie.
- f. assolve ad ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

#### **Art. 10 - Composizione del Consiglio**

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 9, dello Statuto fanno parte del Consiglio della Scuola:
  - a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola;
  - b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi così individuati:
    - b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione in misura complessivamente non superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera b);
    - b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento, in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle fasce;
  - c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nella Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale degli studenti.
2. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, salvo i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
3. La rappresentanza di professori e ricercatori proviene dai rispettivi consigli dei dipartimenti aderenti alla Scuola nella percentuale del 10 % di cui alla lettera b) e nel rispetto complessivo dei vincoli, riferiti alla totalità del Consiglio di Scuola, di cui alle lettere b1) e b2), ferma restando la possibilità, nel Regolamento elettorale di Ateneo della singola Scuola, di ripartire i rappresentanti tra le varie componenti di cui alla lett. b1) e di definire i criteri di rappresentanza per fasce.

La consistenza numerica di ciascuno dei dipartimenti aderenti, ai fini della determinazione del numero complessivo dei rappresentanti di cui alla lettera b) di spettanza, è quella delle afferenze al dipartimento risultanti al momento della nomina della rappresentanza.

Per la determinazione del numero di designazioni di spettanza di ciascun dipartimento, si opera per arrotondamento.
4. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono disciplinate dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.
5. Il Consiglio della Scuola è nominato con Decreto del Rettore.
6. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la mancanza di una o più rappresentanze di cui al presente articolo non inficia la valida costituzione dell'organo.
7. Nel caso in cui per qualsiasi motivo un coordinatore di corso di studio, di dottorato o di specializzazione cessa dal proprio mandato ovvero un professore o ricercatore perda la qualità di membro della Giunta, gli stessi decadono dal Consiglio di Scuola.
8. Ove sia necessaria la sostituzione dei componenti del Consiglio di Scuola di cui al comma 1, lett. b1) e b2), i Dipartimenti interessati procedono, entro trenta giorni dalla data di cessazione, alla designazione suppletiva.
9. I nuovi componenti del Consiglio di Scuola restano in carica per lo scorcio del mandato in corso.

#### **Art. 11 - Modalità di riunione e funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio di Scuola è convocato dal Presidente, mediante posta elettronica certificata o con altra modalità che provi l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente, in cui detto termine può essere ridotto a due giorni.
2. L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Presidente. Qualora un terzo dei componenti del Consiglio richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, il Presidente lo iscrive alla prima seduta utile.
3. Il quorum costitutivo si intende raggiunto in presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio al netto degli assenti giustificati, ferma restando la necessità della presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
4. La giustificazione dell'assenza deve pervenire al competente ufficio amministrativo della Scuola, anche per posta elettronica, entro l'orario di inizio della seduta. Coloro che sono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo sono considerati assenti giustificati; sono altresì considerati giustificati gli assenti per missione.
5. La validità delle sedute è constatata dal Presidente all'inizio delle stesse. Se entro trenta minuti dall'ora della convocazione non è raggiunto il numero legale, il Presidente può rinviarla di un'ora o, in alternativa, dichiarare deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una successiva seduta.
6. Coloro i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.
7. Su richiesta anche di un singolo componente può essere verificata la sussistenza del numero legale prima di ogni votazione. Per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.
8. I componenti del Consiglio esprimono di norma il voto in modo palese e per alzata di mano.
9. Su richiesta di almeno 1/3 dei votanti, ed in ogni caso quando le votazioni riguardano persone, si procede per scrutinio segreto. In tal caso, i voti sono espressi attraverso apposita scheda.
10. Il Presidente può annullare la votazione in caso di accertata irregolarità e disporre che sia immediatamente ripetuta.
11. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti che esprimono voto favorevole o contrario sulla proposta di deliberazione.
12. La componente studentesca partecipa alle riunioni del Consiglio di Scuola ed esprime il proprio voto esclusivamente nelle materie concernenti l'attività didattica.
13. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione ristretta alla categoria interessata e a quella immediatamente superiore.
14. Le funzioni di segretario sono esercitate dal professore ordinario con minore anzianità nel ruolo.
15. I verbali delle riunioni del Consiglio sono approvati di norma nella seduta successiva, salvo i casi di particolare urgenza per i quali è possibile procedere all'approvazione seduta stante.
16. I Coordinatori Didattici che non sono componenti del Consiglio di Scuola sono invitati alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto.

## **Art.12 - Collegi degli Studi**

1. La Scuola PSB è articolata in Collegi degli Studi, costituiti dai Coordinatori Didattici di Corsi di Studio (inclusi i Coordinatori che non sono componenti del Consiglio) individuati con delibera del Consiglio di Scuola sulla base di criteri di affinità disciplinare. Sono istituiti i seguenti Collegi:
  - Il Collegio degli Studi di Architettura
  - Il Collegio degli Studi di Ingegneria
  - Il Collegio degli Studi di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
2. I Collegi degli Studi hanno funzioni istruttorie ed organizzative con riferimento a specifiche azioni di coordinamento didattico dei Corsi di Studio ad essi afferenti. I Collegi degli Studi sono presieduti e convocati dal Presidente o da Delegati del Presidente.

3. Ad ogni Collegio degli Studi è associata una Segreteria Didattica con la funzione, tra l'altro di:
  - a. coadiuvare i Corsi di Studio afferenti al Collegio nelle fasi di progettazione, di accreditamento e di gestione dell'offerta formativa.
  - b. assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, con riferimento ai Corsi di Studio afferenti al Collegio, contribuendo a garantirne la qualità e la integrazione.

### **Art.13 - Modifiche al Regolamento**

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti.

### **Art.14 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai Regolamenti di Ateneo nel tempo vigenti.